



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2283

Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 15/03/04 recante "Criteri e procedure per l'accreditamento delle sedi formative" -Modificazioni.

L'Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, Prof. Marco Barbieri, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio, confermata dal dirigente del settore, riferisce quanto segue:

- VISTA la Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 17 "Riordino della formazione professionale";
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, che all'articolo 142, comma 1, lettera d) individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative";
- VISTI gli art. 23, 24 e 25 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della formazione professionale;
- VISTO l'art. 14 della L.R. 7 gennaio 2004 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006 della Regione Puglia" esecutive ai sensi di legge e pubblicata sul BURP n. 2 supplemento del 07/01/2004, che ha sostituito l'art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della formazione professionale";
- VISTO l'art. 2 della L.R. n. 9 del 12/05/2006 pubblicata sul BURP n. 57 del 12/05/2006
- VISTA la L.R. n. 32 del 02/11/2006 pubblicata sul BURP n. 143 del 03/11/2006 "Misure urgenti in materia di formazione professionale";
- CONSIDERATE le osservazioni pervenute da parte dell'Unione Europea in materia di garanzia della libera concorrenza;
- CONSIDERATA l'imminente pubblicazione dei bandi per l'attuazione del P.O. 2007/2013.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e succ. modifiche e integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Settore Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

## DELIBERA

- di modificare la D.G.R. n. 281 del 15/03/04 recante "Criteri e procedure per l'accreditamento delle sedi formative" sostituendo in tutte le sue parti alla dicitura "sede/i formativa/e" la parola "organismo/i";
- di modificare nella stessa Delibera il capitolo relativo alle procedure con il seguente:

Procedure Soggetto responsabile per l'accreditamento è la Regione Puglia.

Le procedure per l'accreditamento sono di due tipi: procedura per il rilascio, procedura per il mantenimento/ variazioni.

Procedura per il rilascio dell'accreditamento

Per la presentazione delle domande di accreditamento è prevista la pubblicazione di un avviso pubblico con modalità "a sportello" che consenta ai soggetti interessati di presentare domanda in qualsiasi momento, al fine di favorire una selezione dinamica dei soggetti che intendono candidarsi per la gestione di attività di formazione professionale, non precludendo la possibilità di ingresso nel sistema regionale ad organismi in possesso dei requisiti previsti.

L'organismo di formazione interessato ad accreditarsi è invitato a presentare richiesta di accreditamento secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico citato, alla cui approvazione si provvederà con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale.

La Regione Puglia controlla il possesso dei requisiti secondo modalità diversificate in relazione alla natura dei requisiti stessi da accertare.

Le fasi della verifica del possesso dei requisiti comprendono:

- a) la verifica documentale, anche attraverso autocertificazioni rese ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta;
- b) l'audit in loco, anche a campione, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti e della documentazione prodotta.

La Regione Puglia si riserva comunque la facoltà di disporre audit in loco in ogni caso lo ritenga.

L'istruttoria di valutazione delle domande è affidata ad un nucleo di valutazione composto, con provvedimento del Dirigente del Settore Formazione Professionale, da dipendenti in possesso delle

competenze idonee.

A seguito dell'accertamento del rispetto dei requisiti sopra indicati, l'amministrazione regionale rilascia l'accREDITAMENTO definitivo per gli ambiti generali e speciali oggetto della richiesta.

Agli organismi di recente costituzione o a quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici è rilasciato un accREDITAMENTO provvisorio di durata annuale, rinnovabile per un altro anno, al termine del quale la Regione, su domanda dell'organismo, valuterà la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo o la revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio.

Per "organismi di recente costituzione" si intendono organismi per i quali non sono verificabili i requisiti relativi all'efficienza e all'efficacia delle attività svolte nei due anni precedenti la domanda di accREDITAMENTO.

Gli organismi valutati positivamente, in via definitiva e/o provvisoria, entreranno a far parte dell'elenco regionale degli organismi accREDITATI. Tale elenco verrà adottato e aggiornato in modo ricorrente con Determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia.

#### Procedure per il mantenimento/variazioni dell'accREDITAMENTO

La Regione verificherà annualmente il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accREDITAMENTO, mediante acquisizione di bilancio aggiornato e dei dati relativi all'efficacia ed efficienza delle attività. In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data del rilascio a quella del riesame gli organismi accREDITATI sono tenuti a dare comunicazione alla Regione delle eventuali modifiche intervenute nelle proprie caratteristiche, che hanno effetto sui requisiti per l'accREDITAMENTO, secondo le indicazioni che saranno riportate sul sito della Regione e tramite autocertificazione rilasciata dal Rappresentante Legale.

La Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'accREDITAMENTO.

#### Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO

Gli organismi accREDITATI perdono l'accREDITAMENTO nei seguenti casi accertati:

- Quando - in fase di audit in loco o di istruttoria delle modifiche delle caratteristiche degli organismi e delle sedi operative - viene accertato il venir meno dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO.
- In caso di carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme contabili ed amministrative.
- In caso di scioglimento dell'organismo o di suo assorbimento in altro organismo nuovo o preesistente, in caso di liquidazione volontaria, in caso di fallimento.
- In caso di false o mendaci dichiarazioni rese alla Regione, in relazione all'accREDITAMENTO o alla gestione delle attività.
- Quando gravi o reiterate carenze riscontrate dalla Regione rispetto all'utilizzo del finanziamento dell'intervento o rispetto alla qualità ed alla gestione del processo formativo, possono configurare una situazione di pregiudizio per l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio.
- In ogni altro caso previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente..

Alla revoca dell'accreditamento si provvede con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale.

In caso di revoca dell'accreditamento la Regione provvederà in merito all'eventuale prosecuzione delle attività fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo da parte dell'utenza.

Oltre ai casi precedentemente elencati, in applicazione dell'art. 2 della LR n. 9 del 2006 l'accreditamento è comunque sospeso con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale:

- nei confronti degli Enti per l'attività dei quali sia in corso un'indagine da parte dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del regolamento (CE) N. 1073/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, per l'intera durata dell'indagine stessa e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'art. 9 del predetto regolamento dal Direttore dell'Ufficio OLAF;
- se nel corso di indagini o procedimenti penali nei quali la Regione Puglia sia persona offesa dal reato emergano elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale".

All'esito delle indagini di cui sopra, se gli elementi raccolti siano tali che la Regione Puglia ritenga non più garantita la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale, si provvede alla revoca dell'accreditamento con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale.

Non può essere concesso, e se concesso deve essere revocato, l'accreditamento a soggetti i cui legali rappresentanti, componenti di organi direttivi, o comunque esercenti attività gestionali e amministrative, siano stati tali anche per enti destinatari della misura di cui al precedente capoverso.

In caso di revoca dell'accreditamento, e salvi i casi di cui all'art. 2 della L.R. n. 9/2006, l'organismo potrà ricandidarsi soltanto quando saranno attestati i requisiti mancanti o insufficienti che hanno portato alla revoca dell'accreditamento stesso.

- di disporre la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del Settore Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

---

Atti di Organi monocratici regionali

---